



COMUNE DI SILANUS

Provincia di Nuoro

Prot. n 3133 del 06.08.2026

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

(LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ART. 11)

ANNUALITA' 2026

Scadenza bando h. 13:00 del 15.10.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la L. n. 431 del 09.12.1998 ed in particolare l'art. 11 che ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;

RICHIAMATO il D.M. LL.PP. del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi richiesti per poter beneficiare dei contributi in oggetto e gli adempimenti regionali e comunali da predisporre per l'assegnazione degli stessi a favore degli aventi diritto;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09.07.2025 che ha disposto:

- di approvare il documento allegato alla suddetta deliberazione, dal titolo "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431) - Criteri per l'individuazione dei destinatari, modalità di determinazione dei contributi e ripartizione delle risorse tra i comuni";
- di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre e pubblicare un bando permanente per la ricognizione del fabbisogno dei comuni;

VISTA la determinazione RAS n. 2222 del 21.07.2026, prot. uscita n. 35426 del 23.07.2026 con la quale la Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, approva il nuovo bando regionale permanente per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione – Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11" contenente le indicazioni per la formazione dei relativi bandi comunali, unitamente all'allegato "A" per la comunicazione del fabbisogno comunale;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 474 del 04.08.2026 con la quale è stato approvato il presente bando

RENDE NOTO

CHE ai sensi dell'art. 11 della L. 9.12.1998, n. 431 è indetto bando pubblico per la formazione di una graduatoria finalizzata alla concessione di contributi a valere sul Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2026.

CHE l'erogazione dei contributi avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla R.A.S., e dal momento in cui tali somme siano effettivamente e contabilmente disponibili. Qualora tali somme fossero insufficiente a coprire l'intero fabbisogno verrà effettuata una riduzione proporzionale dei contributi.

ART. 1 DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso residenziale di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale. Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorchè il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della L. 431/1998) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma può esserlo anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/1989 sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra i coniugi non separati legalmente.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, il Comune può, con delibera di giunta, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

ART. 2 - REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999:

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a € 15.908,1 (€ 611,85 *13*2) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%, l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;

ART. 3 – MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le domande presentate saranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A o B).

L'entità dei contributi viene calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A):

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00; *Canone annuo effettivo* = € 3.600,00; *Canone sopportabile* = € 10.000,00 x 14% = 1.400,00;

Ammontare massimo del contributo = canone effettivo – canone sopportabile.

Quindi: *Ammontare contributo annuo* = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00

Qualora il contributo regionale non fosse sufficiente a coprire l'intero fabbisogno verrà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

Il diritto del contributo decorre dal 1 Gennaio 2026 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta e fino al 31 dicembre 2026 o fino alla data di cessazione del contratto.

ART. 4 - CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Così come indicato nel bando regionale approvato con determina RAS n. 2222 del 21.07.2026, è ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998 e fatte salve disposizioni statali contrarie.

ART. 5 – TERMINI E MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande redatte in carta semplice, dovranno pervenire al Comune di Silanus – Via Municipio n. 1, entro il termine perentorio del **15 ottobre 2026 h. 13,00** pena l'esclusione e nel seguente modo:

- presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune;
- inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non fa fede il timbro postale;
- a mezzo posta elettronica certificata (pec) per coloro che possiedono un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.silanus@pec.comunas.it. **Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini.**

Documentazione da allegare alla domanda:

1 – copia del contratto di locazione regolarmente registrato recante il timbro di registrazione;

2 – copia del documento attestante la regolarità nel pagamento dell'imposta di registro o copia dell'adesione al D.Lgs 23/2011, art. 3, "Cedolare secca";

3 - copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione relative all'anno al quale si riferisce il bando.

Le ricevute di pagamento devono indicare: cognome e nome del locatore, cognome e nome del conduttore, importo in lettere e in cifre del canone di locazione conforme al contratto; devono essere firmate (per esteso ed in forma leggibile) per quietanza dal locatore; devono contenere la marca da bollo se prevista dalla normativa vigente.

In alternativa alle ricevute, fotocopia dei vaglia postali o dei bonifici bancari comprovanti il pagamento delle quote mensili del canone di locazione.

Non è ammessa la presentazione di autocertificazione relativa al pagamento del canone di locazione.

4 - Attestazione Isee corrente o ordinario, in corso di validità, rilasciata dagli organi competenti, del proprio nucleo familiare;

5 - (per gli immigrati extracomunitari): copia del titolo di soggiorno in corso di validità;

6 – copia di un documento d'identità in corso di validità;

7 – Eventuale altra documentazione ritenuta rilevante.

ART. 6 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato dati non precisi per mero errore materiale nella compilazione, l'ufficio procedente, in fase istruttoria o comunque prima di erogare il beneficio, verificherà la possibilità di sanare l'errore mediante una dichiarazione integrativa resa dall'interessato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il riscontro da parte dell'ufficio competente di dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, comporterà l'esclusione dell'istanza.

Il Comune, sulla base dell'istruttoria procederà alla formazione della graduatoria provvisoria, la quale sarà pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 5 giorni consecutivi. I richiedenti, ammessi al contributo, potranno presentare ricorso documentato avverso la predetta graduatoria entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

Concluso l'esame degli eventuali ricorsi si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

ART. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Sardegna, previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in fase di presentazione dell'istanza. Qualora l'importo del finanziamento sia inferiore al fabbisogno documentato si osserverà il criterio della riduzione proporzionale dei contributi ammissibili di tutti i beneficiari inseriti nelle fasce A e B.

ART. 8 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Procedimento relativo all'erogazione di contributi per il sostegno alla locazione.

Conformemente al quanto disciplinato dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) si comunicano le seguenti informazioni:

1. Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è il Comune di Silanus nella persona del Sindaco pro tempore.
2. Responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'avv. Claudia Marras
3. Finalità e base giuridica. I dati forniti saranno trattati per le finalità istituzionali relative al procedimento per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione e per i conseguenti adempimenti previsti per legge. Altre finalità di trattamento potrebbero essere ricondotte ad attività di rilevanza statistica.
4. Destinatarî. Si informa che i dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali, quali: personale dipendente del Comune, responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, personale regionale, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.
5. Trasferimento a paesi terzi. I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori dei territori UE.
6. Periodo di conservazione e criteri. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 5 GDPR 679/2016.
7. Diritti dell'interessato ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Il soggetto interessato in qualsiasi momento ha diritto:

- 1) di avere accesso ai propri dati personali e ottenere l'accesso alle informazioni previste dall'art. 15 del GDPR;
- 2) di ottenere la rettifica dei dati che lo riguardano ai sensi dell'art. 16 GDPR;
- 3) di opporsi al trattamento o ottenerne la limitazione ai sensi dell'art. 18 GDPR;
- 4) di ottenere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento secondo l'art. 19 GDPR;
- 5) alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 GDPR;
- 6) di opposizione ai sensi dell'art. 21 GDPR;
- 7) proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
- 8) di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la proliferazione, che produce effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona ai sensi dell'art. 22 GDPR;
- 9) Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati comporterebbe l'impossibilità della costituzione dei rapporti dell'interessato con l'Ente e la mancata erogazione dei servizi, ovvero il mancato espletamento di altri provvedimenti amministrativi di competenza del Comune, nonché conseguenze legate ai controlli della veridicità dei dati da parte delle autorità preposte.

Silanus, 06.08.2026

Il Resp. del Servizio
F.to Ass. Soc. Daniela Licheri